



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 30-03-2021

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 18:30, con continuazione, nella sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale **in videoconferenza**, secondo le modalità previste dal vigente provvedimento del Sindaco n. 27 del 6 aprile 2020, adottato ex art. 73 del D.L. 18/2020.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Moretti Elio	Presente in videoconferenza	Moretti Franco	Presente in videoconferenza
Opiatti Ermanno	Presente in videoconferenza	Rainoldi Claudio	Presente in videoconferenza
Saini Ivano	Presente in videoconferenza	Codurelli Lucia	Presente in videoconferenza
Filippini Ivan	Presente in videoconferenza	Della Pona Cristian	Assente
Pedroli Paolo	Presente in videoconferenza	Fanchetti Simone	Presente in videoconferenza
Marcionni Donatella	Presente in videoconferenza	Giumelli Adele Teresa	Presente in videoconferenza
Joli Nicoletta	Presente in videoconferenza		

Presenti...: 12

Assenti...: 1

E' presente il **SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella**, che provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Moretti Elio**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente relativa all'oggetto;

UDITO il Vicesindaco ing. Paolo PEDROLI che ricorda al Consesso come lo schema regolamentare:

- sia stato già oggetto di analisi ed approvazione da parte della Commissione consiliare competente;
- sia composto di due parti, originariamente corrispondenti a due regolamenti distinti, poi uniti tra loro in osservanza di quanto prescritto dalla Legge;
- concerna sia il canone sulla pubblicità che il canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuti uno in alternativa all'altro, da cui la denominazione "canone unico".

Spiega che, visto il periodo d'emergenza, sarà mantenuta fino alla sua fine, l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico di che trattasi per gli esercizi che ne faranno richiesta e qualora ammissibile.

Il SINDACO Elio MORETTI si dice certo che anche per il 2021 le richieste di esenzione saranno tante, dato che l'iniziativa è stata molto apprezzata e che l'esenzione si applica in modo semplice ed efficace.

Il consigliere di Minoranza LUCIA CODURELLI anticipa il voto favorevole del proprio Gruppo, dato che il Regolamento è stato già valutato e votato anche da due dei componenti di Minoranza in Commissione consiliare; sottolinea la particolare corposità e complessità del testo, di circa 60 pagine, dovuta al fatto che sono stati uniti due schemi regolamentari originariamente distinti.

Dice che dovrà essere monitorato per vedere in corso d'opera se è consultabile e chiaro a tutti o se ha necessità di essere semplificato.

Ribadisce la necessità, già segnalata dal consigliere DELLA PONA nella seduta consiliare dell'ottobre 2018, di individuare bene i luoghi destinati all'affissione dei manifesti e le tabelle degli spazi pubblicitari, in essere e mancanti.

Spiega come tanti vadano anche aggiornati e sistemati perché posti in luoghi non idonei e che c'è bisogno di manutenzione. Fa l'esempio di Pila dove i manifesti vengono appesi su una finestra.

A conclusione dell'intervento il consigliere LUCIA CODURELLI ribadisce il voto favorevole ma con la necessità di monitorare e vedere in corso d'opera se il regolamento è di agevole consultazione e chiaro per tutti.

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, nei termini e con le motivazioni riportate nel testo e con quanto alla stessa allegato;

TENUTO CONTO:

- del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare all'uopo costituita;
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e qui allegati;
- del parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti **n.12 FAVOREVOLI espressi nelle forme di Legge** (di cui n.3 FAVOREVOLI con l'impegno a monitorare in corso d'opera al fine di verificare se il regolamento è di facile e chiara consultazione per tutti o necessitante di interventi di semplificazione, ossia consiglieri di Minoranza LUCIA CODURELLI - SIMONE FANCHETTI - ADELE TERESA GIUMELLI)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nei termini e con le motivazioni ivi riportate e con quanto alla stessa allegato, rendendola parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, considerata l'urgenza di procedere con gli adempimenti successivi, CON ULTERIORI VOTI **n.12 FAVOREVOLI espressi nelle forme di Legge** (di cui n.3 FAVOREVOLI con l'impegno a monitorare in corso d'opera al fine di verificare se il regolamento è di facile e chiara consultazione per tutti o necessitante di interventi di semplificazione, ossia consiglieri di Minoranza LUCIA CODURELLI - SIMONE FANCHETTI - ADELE TERESA GIUMELLI), in accoglimento di quanto proposto

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Moretti Elio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2021

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 30-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29 marzo 2021

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- *Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 845 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate “denominato Canone” è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto*

l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 13 del 12/04/1995;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 35 del 29/06/1994;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

VISTA la proposta di regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e i relativi allegati;

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il decreto del 13/01/2021 che differisce ulteriormente il termine al 31 marzo 2021;

VISTO il parere favorevole della commissione consiliare regolamenti, espresso nella seduta dell'11 marzo 2021 (verbale n.2);

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2bis del D.L. 174/2020, il parere favorevole del Revisore dei conti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di istituire il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e degli spazi destinati a mercati con decorrenza dal 01 gennaio 2021;
3. di approvare, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di occupazione del suolo pubblico e degli spazi destinati a mercati ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-

845, composto di n. 57 Articoli e comprensivo dell'Allegato A nella PARTE I e II, e di altri 27 articoli con allegati Mod. A1 e A2 nella PARTE III, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come "allegato 1";

4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
5. di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.
6. di dare atto che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono sostituite ma non abrogate, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;
7. di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
8. Di demandare al responsabile del servizio Economico-sociale e finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
9. Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C. N. ____ DEL _____



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

INDICE GENERALE

PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

PARTE II

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I - NORME COMUNI

ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 – Presupposto del canone

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Soggetto attivo

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 10 – Esenzioni

Art. 11 - Modalità di applicazione del canone

Art. 12 - Dichiarazione e versamento del canone

Art. 13 – Rimborsi

Art. 14- Sanzioni, accertamento e riscossione coattiva

CAPO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili e accessi a raso

Art. 16 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

Art. 17 – Occupazioni con serbatoi

Art. 18 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Art. 19 – Altre tipologie di occupazione

CAPO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE

DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 – Tipologie di esposizioni pubblicitarie

CAPO IV - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 21 – Concessioni

Art. 22 - Domanda di concessione

Art. 23 - Occupazioni d'urgenza

Art. 24 – Occupazioni occasionali

Art. 25 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

Art. 26 – Rilascio della concessione

Art. 27 - Contenuto dell'atto di concessione

Art. 28 - Rappresentanti del richiedente. Trasferimenti delle concessioni

Art. 29 - Norme per l'esecuzione dei lavori

Art. 30 - Trasferimento dell'occupazione

Art. 31 - Cessazione anticipata della concessione

Art. 32 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

Art. 33 - Decadenza delle concessioni

Art. 34 - Revoca delle concessioni

Art. 35 - Procedura per la revoca

Art. 36 - Effetti del provvedimento di revoca

CAPO V - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Art. 37 – Tipologia degli impianti

DOMANDA, AUTORIZZAZIONI E REVOCA

Art. 38 – Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda

Art. 39 – Revoca dell'Autorizzazione

CAPO VI - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI

Art. 40 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

CAPO VII - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 41 - Gestione del servizio
- Art. 42 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione
- Art. 43 - Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni
- Art. 44 – Tariffe
- Art. 45 - Determinazione del canone
- Art. 46 - Riduzioni
- Art. 47 – Esenzioni
- Art. 48 - Riscossione
- Art. 49 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse
- Art. 50 – Vigilanza e sanzioni

CAPO VIII – CANONE MERCATALE

- Art. 51 - Domanda di occupazione
- Art. 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 53 - Classificazione delle strade
- Art. 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 55 - Occupazioni abusive
- Art. 56 - Soggetto passivo

Allegato “A” - Classificazione delle ZONE

PARTE III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE COMUNALI E NEI CENTRI ABITATI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità

CAPO II - DEI MANUFATTI PUBBLICITARI

- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Divieti assoluti
- Art. 4 – Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h
- Art. 5 – Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h
- Art. 6 – Dimensioni fuori dai centri abitati
- Art. 7 – Distanze minime di posa nei centri abitati
- Art. 8 – Dimensioni nei centri abitati
- Art. 9 – Caratteristiche dei manufatti pubblicitari

- Art. 10 – Segnali di indicazione turistici e di territorio
- Art. 11 – Segnali di indicazione di servizi utili
- Art. 12 – Striscioni, locandine e standardi
- Art. 13 – Segni orizzontali reclamistici
- Art. 14 – Impianti pubblicitari di servizio

CAPO III - DEL REGIME AUTORIZZATORIO

- Art. 15 – Autorizzazioni e nulla – osta
- Art. 16 – Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici
- Art. 17 – Vincoli urbanistici ed edilizi
- Art. 18 – Procedura per il rilascio della autorizzazione
- Art. 19 – Obblighi del titolare della autorizzazione
- Art. 20 – Targhette di identificazione

CAPO IV - DELLE RIMOZIONI, DEL REGIME SANZIONATORIO E DELLA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 21 – Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi e revoca dell'autorizzazione
- Art. 22 – Custodia dei manufatti rimossi
- Art. 23 – Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Coordinamento con la normativa fiscale
- Art. 25 – Norme di rinvio
- Art. 26 – Norme transitorie
- Art. 27 – Entrata in vigore

PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina:
 - i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
 - nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
 di cui all'Art. 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
 - l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA),
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
 - il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021.

PARTE II

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I - NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al

pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività nei casi previsti dalla Legge. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'Art. 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285, nei limiti di quanto ammesso dalla Legge.
3. Il canone si applica anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, fatte salve diverse disposizioni normative, ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle predette aree.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente Art. esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato e il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'Art. 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Art. 4 - Soggetto attivo e affidamento gestione servizio a terzi

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'Art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare

in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'Art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Art. 5 – Tariffe

1. La delibera di determinazione delle tariffe, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per l'intero anno, nei limiti di quanto consentito dalla Legge.
3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
5. È fatta salva la possibilità per il Comune, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, di applicare la tariffa minima che viene definita dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.
6. È fatta salva la possibilità di istituire la categoria speciale in zone di particolare interesse. Tale facoltà viene assegnata alla Giunta Comunale che contestualmente all'approvazione o conferma delle tariffe del canone unico, può deliberarla con un limite massimo di aumento del 150% della tariffa standard.

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Teglio appartiene alla classe di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in zone, ai sensi del successivo art. 7;
 - b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 8;
 - c) graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del successivo art. 9;

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. In ragione del territorio comunale, ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso in DUE zone, sulla base di quanto indicato nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella ZONA 1 - CENTRO, si applica la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta comunale.
3. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella ZONA 2 – ZONE FUORI DAL CENTRO - si applica la tariffa ridotta del 40% rispetto alla tariffa applicata per la prima zona.

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione Pubblicitaria

1. In ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le esposizioni pubblicitarie con superficie fino a mq 5,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è quella standard;
 - b) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 50 per cento;
 - c) per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a mq 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 100 per cento;
 - d) le occupazioni di superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, sono previste le maggiorazioni/riduzioni previste dal comma 2 del presente Art.
2. In via generale, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:

- a) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
- b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta al 58 per cento;
- d) per le occupazioni del sottosuolo diverse da quelle specificatamente regolamentate dal presente regolamento la tariffa è ridotta ad un quarto;
- e) per le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta del 40%;
- f) Occupazioni con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il canone la tariffa è ridotta al 30%;
- g) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 per cento;
- h) per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera, siano realizzate a scopo benefico o con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione del canone;
- i) per le esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata le tariffe sono aumentate del 100% sulla tariffa standard.

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal comune e dalla biblioteca comunale, nell'ambito dei propri eventi;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- m) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alla rappresentazione in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o

- ingresso;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Sono esenti in forza della facoltà riconosciuta all'Ente dal comma 821, lettera f), dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- a) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - b) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 6 ore;
 - c) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - d) vasche biologiche;
 - e) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo;
 - f) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - g) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere private purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
 - h) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune;
 - i) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - j) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - k) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - l) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - m) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - n) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - o) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - p) il commercio itinerante: soste fino a 60 minuti;

Art. 11 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o, nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari, alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando che non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro

quadrato.

2. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Art. 12 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Non si dà luogo ai pagamenti complessivi dovuti per l'intero anno fino a 4,00 euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 30 aprile, il 30 luglio, il 30 ottobre.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
8. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Art. 13 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. Non si dà luogo a rimborsi complessivi dovuti per l'intero anno per importi fino a 12,00 euro.

Art. 14- Sanzioni, accertamento e riscossione coattiva

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sono irrogate mediante accertamento esecutivo con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

CAPO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili e accessi a raso sono esenti dal pagamento del canone unico.

Art. 16 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità nei modi di cui al successivo articolo 17.

Art. 17– Occupazioni con serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica la tariffa ridotta a un quarto fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. In caso di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Art. 18 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa di cui al successivo c.3.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone dovuto ammonta a 1,50 euro/mq in quanto Teglio è un comune con popolazione fino a 20.000 abitanti;
4. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
7. Ciascun anno i soggetti di cui al comma 1 effettuano una dichiarazione analitica in ordine al numero di utenze attive, specificando quelle che fanno capo al dichiarante e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l'ammontare del canone fosse inferiore a quanto previsto dal precedente comma 3.

Art. 19 – Altre tipologie di occupazione

1. Occupazioni dello spettacolo viaggiante

- Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo Art. 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

- L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

- L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

2. Attività edile

- Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

- Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

3. Attività di propaganda elettorale

- L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

4. Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

- Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, nei termini e limiti ammessi dalla Legge.

- La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
- La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

5. Occupazione con elementi di arredo

- Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- La domanda per le occupazioni di cui al presente Art. deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- Le concessioni previste dal presente Art. sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

6. Esposizione merci fuori negozio

- A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

7. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

- Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

8. Occupazioni per traslochi

- L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscafe per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

CAPO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 - Tipologie di esposizioni pubblicitarie

1. Le tipologie di impianti pubblicitari sono individuate nella parte III del presente

Regolamento. Per quanto non disciplinato dal Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore

CAPO IV - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 21 - Concessioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile del Comune e ad aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, fatte salve diverse disposizioni normative, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune, anche se effettuate su tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, nei limiti di quanto previsto dalla Legge.
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile del suolo pubblico sottratto all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti comunali di polizia, igiene e di edilizia.
3. Le concessioni sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i richiedenti devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Il richiedente deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'ufficio comunale competente;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

- g) versare alle scadenze previste il canone;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'ufficio comunale competente;
- j) l'ufficio comunale competente o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al richiedente stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'ufficio comunale competente, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- k) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 22 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita e fatte salve diverse disposizioni normative, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal canone, deve presentare domanda all'ufficio comunale competente.
2. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
3. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere esattamente e di

assoggettarvisi senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 23 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria.
2. L'occupante ha l'obbligo, oltre che di presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
3. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
4. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

Art. 24 – Occupazioni occasionali

1. Rientrano tra le occupazioni occasionali le seguenti:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e) le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nel punto per più di un'ora.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 25 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate, a seconda dell'oggetto dell'istanza, agli uffici competenti che provvedono, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal **regolamento comunale sul**

procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 241/1990.

3. In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

Art. 26 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b. Pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone;
 - c. Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto;
 - d. Assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone;
 - e. Assenza di debiti di natura tributaria/patrimoniale o morosità nei confronti del comune.
2. Tutte le concessioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, sono trasmesse all'Ufficio tributi o, in caso di servizio affidato in concessione, al Concessionario del servizio, al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Art. 27 - Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in esso integralmente trascritte.
2. Il concessionario è tenuto a esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.
3. Le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono considerate permanenti.

Art. 28 - Rappresentanti del richiedente. Trasferimenti delle concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del richiedente, da dichiararsi anticipatamente all'ufficio comunale competente e agli Agenti/concessionario incaricati della riscossione del canone, in modo che possano essere specificati nella concessione.
3. È vietata qualsiasi subconcessione, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio comunale.
4. È ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro richiedente, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di un nuovo canone, esclusa ogni restituzione o conteggio del canone già pagato, che resta a beneficio del Comune.

Art. 29 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri richiedenti, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul richiedente.

Art. 30 - Trasferimento dell'occupazione

1. Il richiedente che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero, deve chiedere un'altra concessione, assoggettandosi al nuovo pagamento del canone.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvede al conteggio del canone pagato in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta a trascorrere fino alla scadenza della concessione.

Art. 31 - Cessazione anticipata della concessione

1. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non ha diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a compenso di sorta.

Art. 32 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'ufficio comunale competente.

Art. 33 - Decadenza delle concessioni

1. Il richiedente incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il richiedente incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'ufficio comunale competente;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.

Art. 34 - Revoca delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo sono revocate, di norma, solo per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

Art. 35 - Procedura per la revoca

1. La revoca è disposta dall'ufficio responsabile con apposito atto di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato.
2. Nell'atto di revoca è assegnato al richiedente un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
3. Il provvedimento di revoca è notificato al richiedente.

Art. 36 - Effetti del provvedimento di revoca

1. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del richiedente e per effetto di esso lo stesso richiedente è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

CAPO V - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Art. 37 – Tipologia degli impianti

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, dalla parte III del presente **Regolamento** e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada. Per quanto non disciplinato dal Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore; la legge prescrive che sia questo regolamento a disciplinare la materia.
2. Il Comune di Teglio si avvale della facoltà riconosciuta ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti dall'art.1, comma 821, lettera c), della Legge n. 160/2019 non procedendo all'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari.

DOMANDA, AUTORIZZAZIONI E REVOCA

Art. 38 – Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, deve essere preceduta da una autorizzazione da parte del Comune.
2. Le modalità di presentazione della domanda, le richieste di integrazione e modifica, il rilascio dell'autorizzazione, i termini di validità, gli obblighi del titolare dell'autorizzazione sono stabiliti dalla parte III del presente **Regolamento**.

Art. 39 – Revoca dell'autorizzazione

1. Le cause di revoca dell'autorizzazione sono disciplinate dalla parte III del presente Regolamento.
2. Costituisce inoltre causa di decadenza dall'autorizzazione il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.

CAPO VI - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI

Art. 40 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi

pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 4 del presente Art.;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui al c.4 né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'Art. 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento.

CAPO VII - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 41 - Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche ed anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 42 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

1. La superficie degli impianti da adibire **alle pubbliche affissioni**, è stabilita nella misura massima di mq. 400
2. La superficie autorizzata o da autorizzare sarà complessivamente proporzionata come segue:
 - a) per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica Mq. 150
 - b) per le pubbliche affissioni di natura commerciale Mq. 250

- c) per le affissioni dirette, da attribuire ai soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio Mq 0
3. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e affissioni dirette, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Art. 43 - Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita commissione scritta al gestore. La richiesta di affissione può essere inoltrata al servizio anche tramite posta elettronica.
2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione.
3. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
4. Eventuali modifiche alla commissione dovranno pervenire al Servizio Affissioni almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'affissione e saranno comunque subordinate alle esigenze del servizio.
5. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
6. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante nell'apposito registro cronologico di cui al precedente terzo comma.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è eseguita al completo.
8. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
11. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il committente deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
12. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00

per ciascuna commissione.

14. Il servizio d'urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale.
15. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
16. L'accettazione della commissione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi ed alla disponibilità del servizio.
17. In caso di commissioni pervenute il medesimo giorno sarà data precedenza alle affissioni di carattere commerciale e comunque al maggior numero di manifesti.
18. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.
19. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente entro 3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
20. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti che la durata dell'affissione.
21. Gli eventuali reclami o richieste riguardo alle affissioni potranno essere inviate direttamente al gestore del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.

Art. 44 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe sono individuati in ragione degli elementi nella suddivisione del territorio in due zone, corrispondenti a quelle individuate dall'art. 7 e dall'allegato A).

Art. 45 – Determinazione del canone

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'Art. 1 della legge 160/2019 con l'applicazione del coefficiente dedicato e deliberato dalla Giunta Comunale, si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti per i primi 10 giorni è quella deliberata dalla giunta comunale.
4. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.

5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
6. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
7. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale se prevista), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale, se prevista, si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti e prefissati, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa del canone.
9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 46 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La contemporanea presenza sui manifesti di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale e di qualsiasi misura, relativamente alle fattispecie previste dal comma precedente fa decadere il diritto alla riduzione.
3. Nel caso di patrocinio o di partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione della tariffa del canone.

Art. 47 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune;
 - b) i manifesti riguardanti eventi di particolare rilievo nazionale ed internazionale organizzati direttamente dal comune o da società partecipate in qualsiasi percentuale dal comune;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni

- politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - i) La contemporanea presenza sui manifesti, esenti dal canone, di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale e di qualsiasi misura, fa decadere il diritto all'esenzione.

Art. 48 - Riscossione

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 49 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse.

1. I manifesti di annunci mortuari, partecipazione o ricorrenza non possono avere dimensioni superiori a cm 60 x cm 40.
2. Le affissioni di tutti i manifesti in generale sono di esclusiva competenza del Comune o del concessionario del servizio. Le imprese di pompe funebri non possono affiggere direttamente i loro manifesti.
3. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro o al di fuori degli spazi predestinati.

Art. 50 – Vigilanza e sanzioni

1. Il concessionario del servizio, oltre agli addetti di Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 14.

CAPO VIII - CANONE MERCATALE

Art. 51 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di concessione sono **disciplinate dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22/02/2002 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dal regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'Art. 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato (art. 1 comma 843 Legge 27/12/2019 n. 160)
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 53 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, le strade del Comune sono classificate in 2 ZONE (allegato "A"). Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
2. Alle strade appartenenti alla ZONA 1 - CENTRO viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di ZONA 2 – FUORI DAL CENTRO è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla tariffa applicata per la prima ZONA 1.

Art. 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 55 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 56 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o in mancanza alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Allegato A

Elenco alfabetico delle località, vie, piazze ed altre aree pubbliche per la classificazione delle ZONE

ZONA 1 - CENTRO

Denominazione	Zona
TEGLIO	
Largo Morelli Dott. Giuseppe	1
Piazza Credaro Luigi	1
Piazza Sant. Eufemia	1
Via Roma	1
Via Vanoni Ezio	1
Viale Morelli Eugenio	1
Viale Parco Rimembranza	1
FRAZIONE S. GIACOMO	
Via S. Giacomo Nazionale	1
FRAZIONE TRESENDA	
Via Consorzio Valgella	1
Via Tresenda Nazionale	1

ZONA 2 – ZONE FUORI DAL CENTRO

Denominazione	Zona
TEGLIO	
Loc. La Piana	2
Via Ai Dossi	2
Via Al Lago	2
Via Antognoli	2
Via Arboledo	2
Via Berti	2
Via Besta Carlo	2
Via Besta Fabio	2
Via Bollone	2
Via Branchi	2
Via Carec	2
Via Cordini	2
Via Crocetta	2
Via Dosso Grifone	2
Via Dosso Rigoletto	2
Via F.lli Lazzaroni	2
Via Frigeri	2
Via Galletti	2
Via Gema	2
Via Gianoli	2

Denominazione	Zona
Via Ligone	2
Via Matteotti	2
Via Milano	2
Via Morelli Camillo	2
Via Muselli	2
Via Panaggia	2
Via Piatte	2
Via Piazzola	2
Via Pozzi	2
Via Pozzuolo	2
Via Prato Valentino	2
Via Pruneri Dr. Egisto	2
Via Reghenzani	2
Via S. Antonio	2
Via S. Gervasio	2
Via S. Martino	2
Via S. Rocco	2
Via S. Silvestro	2
Via Sagli	2
Via Saleggio	2
Via Salita S. Silvestro	2
Via Somasassa	2
Via Strada Bela	2
Via Tudori Modesto	2
Via Valli Francesco	2
Via Valtellina	2
Via Vangione	2
Via Verdomana	2
Via Verida	2
Via Reghenzani Costantino	2
Via Strada Privata Oratorio	2
Viale Italia	2
FRAZIONE S. GIACOMO	2
Via Bozzi	2
Via Cà Ruffalini	2
Via Cameratti	2
Via Caselli	2
Via Castelvetro	2
Via Crotti	2
Via Fraccioni	2
Via Fracia	2
Via Franchini	2
Via Gadaldi	2
Via Margattoni	2
Via Nigola	2
Via Pila Boscarini	2
Via Pila Caselli	2

Denominazione	Zona
Via Pila Marcucci	2
Via Poschiavini	2
Via Posseggia	2
Via Ragno	2
Via Ravoledo	2
Via Runcasc	2
Via S. Giacomo Chiesa	2
Via S. Sebastiano	2
Via S. Giacomo per Carona	2
Via S. Giacomo per Castello	2
Via S. Giacomo per Teglio	2
FRAZIONE TRESENDA	2
Via Tresenda -Saleggio	2
Via Adda	2
Via Boalzo	2
Via Calcarola	2
Via Canali	2
Via Caven	2
Via Cevo	2
Via Corna	2
Via Crespinedo	2
Via Dell'Arco	2
Via Falck	2
Via Franchesi	2
Via Palazzetta	2
Via Piazzur	2
Via Valgella	2
Via Valgella Vangotta	2
Via S. Paolo	2
Via Tresenda per Aprica	2
Via Tresenda per Quigna	2
Via Tresenda per Teglio	2
Valgella Marantelli	2
FRAZIONE CARONA	2
Via Bespi	2
Via Bondone	2
Via Caprinale	2
Via Carona	2
Via Codurelli	2
Via Foppa	2
Via Luscio	2
Via Moia	2
Via Piali	2
FRAZIONE S. GIOVANNI	2
Via S. Giovanni	2

Via Scranzi	2
Via Sella	2
Via Villanuova	2

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

PARTE III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE COMUNALI E NEI CENTRI ABITATI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento nella presente parte disciplina la pubblicità lungo ed in vista delle strade ricadenti nel territorio del Comune di Teglio, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., ed al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", ai fini della tutela della sicurezza nella circolazione stradale e ferroviaria nonché della prevenzione del fenomeno infortunistico.

CAPO II DEI MANUFATTI PUBBLICITARI

Art. 2 - Definizioni

1. Rientrano nel campo di applicazione della presente parte del regolamento le seguenti tipologie di **manufatti pubblicitari**:

- a) **INSEGNA DI ESERCIZIO**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi che è installata nelle immediate vicinanze e in ogni caso nella proprietà privata dell'impresa della quale permette la facile identificazione. Può essere opaca o luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta; bifacciale a bandiera ovvero "artistica", di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio sul quale è collocata. Può essere posizionata:
 - su una palina di sostegno o su supporto prefabbricato;
 - a bandiera orizzontale o verticale;
 - a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali.

- b) **PREINSEGNA**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, di forma rettangolare, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni caso nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

- c) **CARTELLO**: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- d) **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**:
- striscioni, locandine, stendardi: mezzi privi di rigidità e di superficie su cui appoggiarsi
 - sorgenti luminose;
 - manifesti e segni orizzontali reclamistici (posti sulla superficie stradale);
 - impianti pubblicitari di servizio: qualsiasi manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.
 - impianti di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Ai sensi del presente regolamento, e previa approvazione dell'ente proprietario della strada, per "**centro abitato**" deve intendersi il raggruppamento continuo di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, che sia costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
3. Ai sensi del presente regolamento **sono da considerarsi collocati sulla strada** i manufatti installati entro i limiti della sede stradale o delle sue fasce di rispetto. **In vista della strada** sono invece da intendersi tutti quei manufatti il cui messaggio pubblicitario, anche per la sola forma, risulta in ogni caso intelligibile dall'utente in transito sulla strada.

Art. 3 - Divieti assoluti

1. **È sempre vietata** e non può essere in alcun caso autorizzata **la collocazione di manufatti pubblicitari**:
- ✓ nei tratti di strada ad elevato tasso di incidentalità rilevato su base statistica quinquennale;
 - ✓ sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - ✓ in corrispondenza delle intersezioni di qualsiasi tipo e dei dossi (raccordi concavi e convessi opportunamente segnalati);
 - ✓ su ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia e loro rampe;
 - ✓ in corrispondenza di fossi e scoli;
 - ✓ per striscioni, locandine e stendardi sospesi al di sopra della carreggiata, ad una quota inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata misurata dal bordo inferiore degli stessi;
 - ✓ sulle scarpate sovrastanti la carreggiata con pendenza superiore a 45°;

- ✓ sui dispositivi di protezione ai margini delle strade, parapetti, *guard-rail*, eccetera;
- ✓ sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- ✓ sulle pertinenze di esercizio delle strade comprese tra carreggiate contigue con larghezza fino a 4 metri;
- ✓ lungo tutto il tracciato delle curve sia al loro interno che al loro esterno;
- ✓ a messaggio variabile collocati trasversalmente al senso di marcia con periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

2. **È sempre vietata** e non può essere in alcun caso autorizzata la collocazione di manufatti pubblicitari di cui all'art. 2 comma 1 lett. c del presente regolamento:
- nelle parti di territorio comunale soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dagli artt. 136 e 142 del D.lgs. n.42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - nella porzione di territorio a sud della ferrovia in quanto è caratterizzato dalla presenza di terreni, a prevalente destinazione agricola, meritevoli di tutela;
 - in aree classificate in base al Piano Geologico allegato al Piano di Governo del Territorio in classe di fattibilità geologica 4.
3. Al di fuori di tali ipotesi, e sempre al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, **è in ogni caso vietata** qualsiasi forma di pubblicità che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione o produrre abbagliamento.

Art. 4 - Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

1. **Fuori dai centri abitati, e fuori dai tratti di strada extraurbana con limite di velocità non superiore a 50 km/h**, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti **distanze minime di posa**, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a) dal limite esterno della carreggiata	3 metri
b) prima delle intersezioni	250 metri
c) dopo le intersezioni	100 metri
d) dagli imbocchi di gallerie	200 metri
e) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	250 metri
f) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	150 metri
g) prima dei segnali di indicazione	150 metri
h) dopo i segnali di indicazione	100 metri
i) dal punto di tangenza delle curve	100 metri
l) altezza dalla banchina stradale misurata nella sezione corrispondente	1,5 metri (salvo striscioni)
m) da <u>cartelli</u> o da <u>altri mezzi pubblicitari</u> regolarmente installati	100 metri (non vale per insegne)

2. Il limite di cui alla lettera a) è derogabile per le insegne di esercizio delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio.
3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del punto in cui viene chiesto il posizionamento del manufatto pubblicitario esistano già, a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento del manufatto in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. Per le **preinsegne** collocate prima delle intersezioni ed entro 500 metri dalle stesse, le distanze di cui alle lettere b), e), f), g) e h) sono sostituite dalla distanza minima pari allo spazio di avvistamento previsto per i segnali stradali; dopo questi ultimi, ad una distanza pari al 50% dello stesso spazio.
5. Il limite di cui alla lettera m) non vale per le insegne di esercizio, mentre si riduce a 50 metri per gli striscioni.
6. **Le distanze minime di posa non si applicano:**
 - ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata;
 - alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata, anche lungo le curve, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2.

Art. 5 - Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

1. Nei tratti di **strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h**, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti **distanze minime di posa**, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

1) prima delle intersezioni	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
2) dopo le intersezioni	25 metri
3) dagli imbocchi di gallerie	100 metri
4) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
5) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	25 metri
6) prima degli impianti semaforici	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere

	30 metri: sulle strade locali
7) dopo gli impianti semaforici	25 metri
8) dai segnali di indicazione	25 metri
9) da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	25 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli stendardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:

- ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;
- alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6 - Dimensioni fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati e dai tratti di **strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h**, le **dimensioni massime dei manufatti** pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a) Cartelli ed altri mezzi pubblicitari	max 6 m ²
b) Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c) Preinsegne	tra 1 m x 0,20 m e 1,50 m x 0,30 m
d) Insegne di esercizio	max 6 m ²
e) Insegne di esercizio <u>stazioni di rifornimento carburante</u> o stazioni di servizio	max 4 m ²

2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
3. Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati aventi superficie massima di 100 m² possono raggiungere la dimensione massima di 20 m². Qualora la superficie della facciata dell'edificio ove ha sede l'attività e sulla quale deve essere installata l'insegna di esercizio sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².
4. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, dal computo della superficie massima utilizzabile a fini pubblicitari di cui alla lettera b), devono essere esclusi cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione

o l'area. I manufatti pubblicitari non possono in ogni caso essere collocati lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

5. Nelle aree di parcheggio, oltre all'8% di spazio pubblicitario, è ammessa la collocazione di altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza entro il limite di 2metri × 2 metri per ogni servizio prestato.

Art. 7 - Distanze minime di posa nei centri abitati

1. Nei centri abitati i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti **distanze minime di posa**, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a) prima delle intersezioni	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 50 metri: sulle strade locali
b) dopo le intersezioni	50 metri
c) dagli imbocchi di gallerie	50 metri
d) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 50 metri: sulle strade locali
e) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri
f) prima degli impianti semaforici	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 50 metri: sulle strade locali
g) dopo gli impianti semaforici	50 metri
h) dai segnali di indicazione	50 metri
i) da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	50 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli stendardi

2. **Le distanze minime di posa non si applicano:**

- ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;
- alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 8 - Dimensioni nei centri abitati

1. **Nei centri abitati**, le **dimensioni massime dei manufatti** pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a)	cartelli ed altri mezzi pubblicitari	4m ²
b)	mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c)	preinsegne	tra 1 m x 0,20 m e 1,50 m x 0,30 m
d)	insegne di esercizio	max 4 m ²
e)	insegne di esercizio <u>stazioni di rifornimento carburante</u> o stazioni di servizio	max 4 m x 2 m

2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 9 - Caratteristiche dei manufatti pubblicitari

1. Nel rispetto del divieto di cui all'art. 3, comma 2, della presente parte del regolamento, la **sagoma, i colori, i disegni e l'illuminazione dei mezzi** pubblicitari devono essere tali da non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono pertanto consentiti soltanto manufatti pubblicitari rettangolari o quadrati, con disegni tali da evitare confusione con i segnali di pericolo, e colori combinati in modo che non predominino quelli usati per i segnali stradali di qualsiasi tipo, in particolare il colore rosso.
2. L'illuminazione è consentita a condizione che non superi l'intensità di 150 candele per metro quadrato o che, in ogni caso, non provochi abbagliamento o disturbo ai conducenti in transito. Sono vietate le pubblicità luminose di colore rosso e verde in prossimità delle intersezioni. La croce luminosa è consentita solo per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. I manufatti pubblicitari devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, preferibilmente zincati di colore scuro, e su strutture di sostegno e di fondazione che garantiscano la stabilità anche sotto la spinta del vento.

Art. 10 - Segnali di indicazione turistici e di territorio

1. Le **indicazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali** e di luoghi di pubblico interesse indicate dall'Art. 125 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S e rappresentate dalle figure da Il 100 a Il 231 dello stesso possono essere installate in posizione autonoma e singola come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali verticali.

2. Se impiegate, tali indicazioni devono essere installate unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, entro una distanza massima di 4 km, devono avere forma rettangolare conformemente alle caratteristiche indicate dalle Tabelle II 13° e II 13b DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S e con impiego dei colori previsti dall'art. 78 dello stesso.
3. Al di fuori di tali ipotesi, i segnali di indicazione o quelli di direzione riferiti ad una attività specificamente individuata saranno considerati come manufatti pubblicitari e pertanto verranno sottoposti alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 11 - Segnali di indicazione di servizi utili

1. **Le indicazioni di servizi utili** rappresentati dai simboli indicati dall'Art. 136 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S e rappresentate dalle figure da II 353 a II 381 dello stesso devono essere collocate in prossimità del servizio segnalato, salvo che il segnale sia integrato da freccia direzionale, e possono essere abbinare ad un pannello integrativo come indicato dall'Art. 83 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S e rappresentato dalle figure modello II 1a e II 1b dello stesso indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato, che non può comunque superare i 5 km.
2. La forma dei segnali deve essere rettangolare, con le dimensioni previste dalla tabella II 8 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S.
3. Le indicazioni "bar" e "ristorante" sono comunque vietate nei centri abitati.
4. I segnali di indicazione che non rispettano le prescrizioni di cui ai precedenti commi saranno considerati come manufatti pubblicitari e verranno pertanto sottoposti alla disciplina del presente regolamento.

Art. 12 - Striscioni, locandine e standardi

1. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, mentre locandine e standardi possono proporre anche il lancio di iniziative commerciali.
2. Il periodo di esposizione di tali manufatti è limitato al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive.

Art. 13 - Segni orizzontali reclamistici

1. I **mezzi pubblicitari collocati sulla pavimentazione stradale** sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o

commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.

2. Il periodo massimo di permanenza sulla sede stradale è limitato al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui afferiscono ed alle 24 ore precedenti e successive.
3. I segni reclamistici devono comunque rispettare le distanze minime di cui all'art. 4, comma 1, con riferimento esclusivo ai segnali stradali orizzontali.

Art. 14 - Impianti pubblicitari di servizio

1. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando impianti di servizio deve avvenire in modalità tali che per dimensione, tipologia e colori rispettino quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, al fine di non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

CAPO III DEL REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 15 - Autorizzazioni e nulla – osta

1. **Fuori dai centri abitati**, l'installazione lungo le strade o in vista di esse di qualsiasi manufatto pubblicitario rientrante nelle tipologie individuate dal presente regolamento e la pubblicità fonica sono soggette in ogni caso a preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. **All'interno dei centri abitati**, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario e per la pubblicità fonica è del **Responsabile del Servizio Tecnico** salvo, per i soli manufatti, il preventivo nulla – osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.
3. Quando i **manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso**, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta di quest'ultimo. Quando i manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili anche dalla sede ferroviaria, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta del gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.).
4. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti sulle **aree di proprietà ferroviaria**, la loro collocazione viene autorizzata dal gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), previo nulla – osta dell'ente proprietario della strada dalla quale risultano visibili. Qualora il manufatto sia collocato fuori dalle aree di proprietà di RFI, ma ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada di cui ai commi precedenti è subordinata al

preventivo nulla – osta del gestore della infrastruttura ferroviaria, tenuto conto delle esigenze di sicurezza pubblica, della conservazione delle ferrovie, della natura dei terreni e delle particolari circostanze locali.

5. Al fine dell'ottenimento degli atti di assenso da parte dei competenti uffici della rete Ferroviaria Italiana:
 - la modulistica e le varie informazioni relativa alla richiesta di concessione di nulla - osta per la posa di cartelli pubblicitari ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 è resa disponibile nella sezione specifica nel sito internet www.fsdino.com;
 - la richiesta di autorizzazione all'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario sulle aree di proprietà dovrà essere inoltrata ad R.F.I. S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano -, Via Ernesto Breda n. 28, 20126 Milano.

Art. 16 - Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici

1. Lungo le strade site nell'ambito o in **prossimità dei beni culturali o paesaggistici** individuati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione quanto disposto all'art. 3 comma 1 ultimo periodo, la collocazione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità deve essere autorizzata, oltre che dall'ente proprietario della strada, anche dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia con l'aspetto, il decoro, la pubblica fruizione dei beni tutelati, nonché con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.
2. Qualora l'installazione di manufatti pubblicitari preveda la realizzazione di strutture di sostegno che comportino anche minimi **movimenti di terra in aree soggette a vincolo idrogeologico**, oltre all'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 17, è richiesta specifica autorizzazione ai fini idrogeologici rilasciata dal Comune nel cui territorio rientra l'area sottoposta a vincolo.

Art. 17 - Vincoli urbanistici ed edilizi

1. Nel caso in cui la tipologia e le caratteristiche del manufatto risultino tali da determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio secondo le previsioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli strumenti urbanistici, titolo indispensabile e con efficacia vincolante per la presentazione della istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 è costituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o da diverso titolo autorizzativo previsto dal regolamento edilizio comunale.
2. È sempre previsto il previo rilascio del titolo urbanistico – edilizio nel caso in cui le strutture di sostegno del manufatto pubblicitario rendano indispensabile la realizzazione di opere edili (esempio: plinti di fondazione) ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 18 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione rivolge la propria istanza (sul **modello A1 o A2**) al Responsabile del Servizio Tecnico l'installazione del manufatto pubblicitario, precisando la durata dell'esposizione pubblicitaria ed allegando un'autodichiarazione attestante che il manufatto da collocare è stato calcolato e verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, unitamente al bozzetto di tutti i messaggi che si intendono esporre e ad apposita planimetria.
2. In caso di collocazione richiesta all'interno del centro abitato, il Responsabile del Servizio Tecnico verifica la conformità dell'istanza rispetto ai vincoli di cui all'art. 18, richiedendo contestualmente, se del caso, il parere della Soprintendenza e provvedendo altresì ad istruire la pratica amministrativa da inoltrare, poi, agli enti che debbono rilasciare i nulla – osta necessari ai sensi dell'art. 17. Ultimata con esito positivo l'acquisizione di tali atti, entro 60 giorni l'ufficio comunale competente concede o nega l'autorizzazione alla installazione del manufatto pubblicitario. L'ente provvederà a definire, nell'ambito della propria potestà regolamentare, le norme destinate ad assicurare l'unicità del procedimento, attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. In caso di collocazione richiesta fuori dai centri abitati o lungo le sedi ferroviarie, il Comune, conclusa con esito positivo la procedura di cui al primo periodo del comma 2, indirizza il richiedente all'ente che deve rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4, il quale esegue il sopralluogo e provvede entro 180 giorni sull'istanza.
4. In caso di accoglimento dell'istanza, l'autorizzazione concessa ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile con apposita istanza diretta all'ente che ha rilasciato il titolo originario.
5. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, il quale decide sull'istanza entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali la stessa si considera accolta.

Art. 19 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare della autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio della autorizzazione o anche successivamente per intervenute o motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per lo svolgimento del quale sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 20 - Targhette di identificazione

1. Su ogni manufatto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero della autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

CAPO IV DELLE RIMOZIONI, DEL REGIME SANZIONATORIO E DELLA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 21 - Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi e revoca dell'autorizzazione

1. Tutti i manufatti pubblicitari non autorizzati o che, sebbene autorizzati, non siano collocati conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere rimossi. A tal fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore che ha contestato la violazione trasmette copia del verbale all'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria ed al Comune nel cui territorio il manufatto è stato collocato.
2. Qualora il manufatto sia stato realizzato in **violazione della normativa urbanistico – edilizia o dei vincoli culturali e paesaggistici**, il Comune dispone che il trasgressore ed il proprietario dell'area su cui il manufatto è installato provvedano alla immediata rimozione, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia. Qualora il trasgressore non proceda alla rimozione, il Comune provvede d'ufficio a spese del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.
3. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti pubblicitari sia realizzata su **suolo demaniale** o rientrante nel patrimonio degli enti proprietari della strada o dell'infrastruttura ferroviaria, oppure allorquando la loro ubicazione lungo le strade e

le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione. Qualora il manufatto pubblicitario sia ubicato lungo strade statali e provinciali e loro fasce di pertinenza all'interno dei centri abitati di Teglio in quanto comune con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, alla rimozione d'urgenza provvede il Comune. Successivamente, il Comune che ha eseguito la rimozione trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

4. Nel caso in cui l'installazione dei **manufatti abusivi** sia realizzata **su suolo privato**, l'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il manufatto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del manufatto collocato entro la fascia di rispetto o visibile dalla strada, provvedendo altresì alla sua custodia e ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Qualora il manufatto pubblicitario sia ubicato lungo strade statali e provinciali e loro fasce di pertinenza **all'interno dei centri abitati** di Teglio in quanto comune con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, decorso il termine previsto dalla diffida, il Comune provvede alla rimozione nei modi previsti dal periodo precedente. Al fine di consentire la rimozione, tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il manufatto pubblicitario. Tale facoltà di accesso deve essere documentata attraverso la verbalizzazione propria degli atti di accertamento amministrativo previsti dalla L. 689/81.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione prevista dall'art. 20, comma 5, qualora in contrasto con il divieto di cui all'art. 3, comma 2, devono essere **rimossi entro gli otto giorni** successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
6. Tutte le fattispecie richiamate nei commi precedenti costituiscono **causa di revoca dell'autorizzazione**.

Art. 22 - Custodia dei manufatti rimossi

1. I manufatti pubblicitari rimossi dall'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria vengono depositati in un luogo di pubblico deposito o altro luogo idoneo, a disposizione del proprietario.
2. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 3, o dalla data della diffida, nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 4.

3. I costi diretti e indiretti di deposito, custodia ed eventuale demolizione saranno a carico del proprietario del manufatto pubblicitario rimosso.

Art. 23 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque viola le disposizioni del Capo II della presente parte del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dall'art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
3. Chiunque non ottempera alla diffida di cui all'art. 23, comma 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore di tale violazione, alla stessa sanzione è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
4. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa urbanistico – edilizia, ferroviaria e culturale – paesaggistica in vigore.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Coordinamento con la normativa fiscale

1. Le limitazioni e i divieti contenuti nella presente parte del Regolamento non possono essere derogate dalle normative regolamentari adottate per l'applicazione del Canone Unico di cui alle precedenti parti, salva la previsione di norme più restrittive con riferimento alle modalità di collocazione della pubblicità in funzione dell'esigenza di garantire un più razionale sfruttamento degli spazi pubblicitari.
2. Per gli **impianti non in regola con la normativa tributaria**, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dalla applicazione delle sanzioni previste, il Comune o il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni possono effettuare la immediata **copertura del messaggio** pubblicitario, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, sequestrando i manufatti a garanzia del pagamento delle spese sostenute.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente parte del Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", nel D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada"; e nel D.P.R. 11/07/1980 n. 753 "Nuove norme in materia di

polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", nonché in ogni altra disciplina applicabile in materia.

2. Gli importi delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente parte del Regolamento sono suscettibili di adeguamento alle maggiorazioni previste da eventuali modifiche all'art.23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 26 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente parte del Regolamento sono valide fino alla loro scadenza. Tali Autorizzazioni potranno essere prorogate esclusivamente nel caso in cui venga accertata la conformità alle disposizioni previste dalla presente parte del Regolamento.

Art.27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. È previsto un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente parte del regolamento per la rimozione dei manufatti non autorizzati o per la regolarizzazione dei manufatti che non rispettano le disposizioni previste dai Capi II e III. In caso di mancata rimozione o di mancata presentazione di istanza ai sensi dell'art. 20 finalizzata a regolarizzare il manufatto non conforme, scaduto il termine si procederà a norma del Capo IV della presente parte del regolamento.

ALLEGATI

- A1 – Modello di istanza all'interno del centro abitato.
- A2 – Modello di istanza fuori dal centro abitato.

MOD. A1

Marca da Bollo

Al Comune di _____,

Oggetto: *domanda di autorizzazione al posizionamento cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari.*
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____,

e residente in via _____, n. _____, a _____ (____), con codice fiscale n. _____,

tel. _____ Fax _____

email _____

in qualità di:

- ** proprietario;
 locatario;
 altro _____;

Oppure se trattasi di persona giuridica:

- titolare/legale rappresentante/amministratore unico/procuratore (*da specificare*) dell'impresa/società qui di seguito indicata:

(Ragione sociale dell'impresa o società):
Con sede legale in:
Via/Piazza e n. civico:
Telefono:
Fax:
Partita Iva/C.F.:
Iscritta alla C.C.I.A. di:
Numero REA:

(allegare sempre documento di identità del richiedente in corso di validità)

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per eseguire l'intervento qui di seguito riportato:

- installazione cartello pubblicitario;
- installazione insegna di esercizio;
- installazione preinsegna;
- installazione locandina;

- installazione striscione;
- installazione standardo;
- segnale orizzontale reclamistico;
- altri mezzi pubblicitari (ai sensi dell'art. 47, comma 8, del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. del 16/12/'92 n.495): _____;
- segnale stradale di cui all'art. 134-136 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. del 16/12/'92 n.495);

Il mezzo pubblicitario presenta le seguenti caratteristiche:

Dimensioni:

(L. x H. x P.) _____;

Messaggio: _____;

Colori usati: _____;

Altro: _____.

Lo stesso sarà collocato:

Sul lato **DX** - **SX** **della:**

- Strada statale n. _____
- Strada provinciale n. _____ di _____;
- Strada Comunale(*nome, n. civico*) _____
- al Km. _____ nel Comune di _____;

Su proprietà:

- DEMANIO
- PRIVATA.

Con durata:

- TEMPORANEA, con periodo di esposizione previsto dal _____ al _____;
- PERMANENTE.(Durata ordinaria di anni 3, come indicato dall'Art. 53 comma 6 del D.P.R. 495/92)

A messaggio:

- VARIABILE;
- FISSO;

Di tipo:

- Monofacciale;
- Bifacciale.
- Illuminato;

Non Illuminato.

La collocazione dell'impianto:

è prevista lungo la strada (ferrovia) di proprietà dell'.....(Provincia, Anas, RFI.....)

è prevista lungo la linea ferroviaria entro i 30 mt dalla più vicina rotaia (art. 49 D.P.R. 753/80)

è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio). (individuazione Aree/beni e viste attive da parte degli enti competenti)

non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia;

La richiesta di rilascio è inoltrata per la seguente motivazione (*indicare, in modo dettagliato e preciso, il motivo della richiesta*):

A tal fine il richiedente:

- dichiara di accettare tutte le condizioni eventualmente fissate nel provvedimento richiesto nonché di farsi carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o doveri futuri richiesti dalla normativa dettata in materia;
- dichiara, sotto la propria responsabilità, che il manufatto, oggetto del provvedimento di cui si richiede il rilascio, è stato calcolato e realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità.

Allega:

- copia documento identità, in corso di validità, non autenticata, del sottoscrittore dell'istanza;
- la seguente documentazione (barrare la casella corrispondente):
 - n. 3 planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 con individuazione precisa della posizione del mezzo pubblicitario;
 - n. 3 bozzetti a colori, di ogni messaggio pubblicitario da esporre;
 - il periodo, l'itinerario, il numero di viaggi che s'intendono effettuare ed i luoghi di sosta (dati da allegare solo per le attività pubblicitarie non luminose o foniche effettuate con veicoli a ciò adibiti – rif. Art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., n.° 495/1992);
 - n. 1 copia del nulla osta (di ciascun Ente) dell'Ente di appartenenza di altra strada(ferrovia), qualora il mezzo sia visibile da tale strada (art. 23, comma 5, del D.Lgs n.285/92 .) (da allegare solo per i mezzi pubblicitari);

- Nulla Osta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 rilasciato dall'Ente proprietario della strada ferrata qualora il mezzo sia collocato in fascia di rispetto ferroviaria (art. 49 D.P.R. 753/80) (NB E' inteso che per la richiesta del N.O. la modulistica da presentare per RFI è quella prevista secondo le modalità richiamate nel Regolamento);
- nulla osta del proprietario dell'area privata - o assenso scritto da terzi qualora la concessione/autorizzazione o nulla osta abbia attinenza anche con altre proprietà - su cui si effettua l'installazione dell'impianto o mezzo pubblicitario, con indicazione del nominativo, dei dati anagrafici e di residenza, specificando il foglio di mappa e il numero di particella catastale del fondo;
- parere favorevole rilasciato dall'ente/i _____preposto/i alla tutela delle aree e degli edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed individuati dal presente regolamento - (da allegare solo nel caso in cui la collocazione del mezzo pubblicitario è effettuata in prossimità degli stessi).

Lo scrivente - consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono punite con sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e delle leggi speciali in materia – dichiara, sotto la propria che tutti i dati e le dichiarazioni sopra riportati corrispondono al vero.

Si acconsente, altresì, al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Luogo e data

Timbro e Firma

MOD. A2

Marca da Bollo

Al Comune di _____

Oggetto: *domanda di autorizzazione per posizionamento cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari. FUORI DAL CENTRO ABITATO*

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____,
e residente in via _____, n. _____, a _____ (____), con codice
fiscale n. _____,
tel. _____ Fax _____

in qualità di:

- proprietario;
- locatario;
- altro _____;

Oppure se trattasi di persona giuridica:

- titolare/legale rappresentante/amministratore unico/procuratore (*da specificare*) della impresa/società qui di seguito indicata:

(Ragione sociale della impresa o società):
Con sede legale in:
Via/Piazza e n. civico:
Telefono:
Fax:
Partita IvaC.F.:
Iscritta alla C.C.I.A. di:
Numero REA:

CHIEDE**il rilascio dell'autorizzazione per eseguire l'intervento qui di seguito riportato:**

- installazione cartello pubblicitario;
- installazione insegna di esercizio;
- installazione preinsegna;

- installazione locandina;
- installazione striscione;
- installazione standardo;
- segnale orizzontale reclamistico;
- altri mezzi pubblicitari (ai sensi dell'art. 47, comma 8, del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. del 16/12/'92 n.495): _____;
- segnale stradale di cui all'art. 134-136 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. del 16/12/'92 n.495);

Il mezzo pubblicitario presenta le seguenti caratteristiche:

Dimensioni:

(L. x H. x P.) _____;

Messaggio: _____

_____;

Colori

usati:

_____;

Altro:

_____.

Lo stesso sarà collocato:

Sul lato DX - SX della:

- Strada statale
n. _____
- Strada provinciale n. _____
di _____;
- Strada Comunale (*nome, n. civico*)

al Km. _____ nel Comune di _____;

Su proprietà:

- DEMANIO
- PRIVATA... (di chi...) _____

Con durata:

- TEMPORANEA, con periodo di esposizione previsto dal _____ al _____;
- PERMANENTE. (Durata ordinaria di anni 3, come indicato dall'Art. 53 comma 6 del D.P.R. 495/92)

A messaggio:

- VARIABILE;
 FISSO;

Di tipo:

- Monofacciale;
 Bifacciale.
 Illuminato;
 Non Illuminato.

La collocazione dell'impianto:

- è prevista lungo la strada di proprietà dell'(Provincia, Anas, RFI.....)
 è prevista lungo la linea ferroviaria entro i 30 mt dalla più vicina rotaia (art. 49 D.P.R. 753/80)
- è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio). (individuazione Aree/beni e viste attive da parte degli enti competenti)
- non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia;

La richiesta di rilascio è inoltrata per la seguente motivazione (*indicare, in modo dettagliato e preciso, il motivo della richiesta*):

A tal fine il richiedente:

- dichiara di accettare tutte le condizioni eventualmente fissate nel provvedimento richiesto nonché di farsi carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o doveri futuri richiesti dalla normativa dettata in materia;

- dichiara, sotto la propria responsabilità, che il manufatto, oggetto del provvedimento di cui si richiede il rilascio, è stato calcolato e realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità.

Allega:

- copia documento identità, in corso di validità, non autenticata, del sottoscrittore dell'istanza;
- la seguente documentazione (barrare la casella corrispondente):
 - n. 3 planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 con individuazione precisa della posizione del mezzo pubblicitario;
 - n. 3 bozzetti a colori, di ogni messaggio pubblicitario da esporre;
 - il periodo, l'itinerario, il numero di viaggi che s'intendono effettuare ed i luoghi di sosta (dati da allegare solo per le attività pubblicitarie non luminose o foniche effettuate con veicoli a ciò adibiti – rif. Art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., n.° 495/1992);
 - n. 1 copia del nulla osta (di ciascun Ente)dell'Ente di appartenenza di altra strada(ferrovia), qualora il mezzo sia visibile da tale strada (art. 23, comma 5, del D.Lgs n.285/92 .) (da allegare solo per i mezzi pubblicitari);
 - Nulla Osta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 rilasciato dall'Ente proprietario della strada ferrata qualora il mezzo sia collocato in fascia di rispetto ferroviaria (art. 49 D.P.R. 753/80) (NB E' inteso che per la richiesta del N.O. la modulistica da presentare per RFI è quella prevista secondo le modalità richiamate nel Regolamento);
 - nulla osta del proprietario dell'area privata - o assenso scritto da terzi qualora la concessione/autorizzazione o nulla osta abbia attinenza anche con altre proprietà - su cui si effettua l'installazione dell'impianto o mezzo pubblicitario, con indicazione del nominativo, dei dati anagrafici e di residenza, specificando il foglio di mappa e il numero di particella catastale del fondo;
 - parere favorevole rilasciato dall'ente/i _____preposto/i alla tutela delle aree e degli edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed individuati dal presente regolamento - (da allegare solo nel caso in cui la collocazione del mezzo pubblicitario è effettuata in prossimità degli stessi).

Lo scrivente - consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono punite con sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e delle leggi speciali in materia – dichiara, sotto la propria che tutti i dati e le dichiarazioni sopra riportati corrispondono al vero.

Si acconsente, altresì, al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Luogo e data

Timbro e Firma



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Teglio, 29-03-2021

Il Responsabile del Servizio

Sertorio Dott. Christian Lino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Teglio, 29-03-2021

Il Responsabile del Servizio

Sertorio Dott. Christian Lino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

COMUNE DI TEGLIO
(Provincia di Sondrio)

VERBALE N.3 DEL 19/03/2021

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE.**

Il sottoscritto Dott. Bacchiocchi Stefano, Revisore dei Conti del Comune di Teglio (SO), nominato con delibera consiliare n. 43 del 29/12/2020 per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Visto l'art. 239, comma 1) lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali

PREMESSO CHE

per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 845 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate "denominato Canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 13 del 12/04/1995;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 35 del 29/06/1994

al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.

23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale*”, nonché dal’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

Esaminata attentamente la proposta e in particolare il regolamento del nuovo Canone Unico Patrimoniale, che tiene in debita considerazione, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;


ESPRIME

parere favorevole all’approvazione del Regolamento in argomento nel testo così come formulato.

19/03/2021

Il Revisore dei Conti

(Dott. Bacchiocchi Stefano)





COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Registro Deliberazioni del 30-03-2021

OGGETTO:	ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI.
-----------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 07-04-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 07-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
